

## CONVEGNO

*Violenza e abuso all'infanzia:  
I sistemi di protezione e la loro efficacia  
La prospettiva europea e le linee-guida regionali*

### **Relazione congiunta del Procuratore Aggiunto dott.Forno e del Procuratore minorile dott. Tomaselli sul tema: I rapporti con le Autorità Giudiziarie e tra le Autorità Giudiziarie**

**Premessa:** la relazione costituisce l'espressione e la sintesi di un confronto da tempo in atto fra i due Uffici Giudiziari, che hanno funzioni e competenze territoriali diverse ma anche, in concreto, molti casi "in comune"; su alcuni punti vi sono, fisiologicamente, approcci diversificati e valutazioni proprie, specificamente, dell'uno o dell'altro Ufficio, entrambi consapevoli, peraltro, della necessità per gli operatori di avere un quadro di riferimento complessivamente unitario.

Il taglio della relazione è, correlativamente, prettamente operativo: ci si augura che possa costituire un concreto strumento di lavoro. L'impianto complessivo del testo è di Forno mentre Tomaselli si è occupato della parte di competenza della Procura minorile, curando di non invadere la sfera di pertinenza del T.M. di Torino, il cui presidente f.f. dott.Castellani relaziona autonomamente.

Negli interventi al convegno i due magistrati opereranno, ciascuno per la propria parte, una sintesi delle tematiche e delle problematiche esposte in questo scritto.

- Nei casi di abuso e maltrattamento ai minori la legge prevede che vengano attivati percorsi clinico/educativi (facenti capo alla sanità e ai servizi sociali) che intersecano percorsi giudiziari, sia della giustizia ordinaria che di quella minorile;
- Finalità primaria del processo penale ordinario è l'**accertamento della verità** storica di un fatto-reato (in funzione della decisione sulla responsabilità di una o più persone); esso contiene necessari **momenti di "protezione"** costituiti dall'impedimento che il fatto-reato sia portato ad ulteriori conseguenze (art. 55 c.p.p.) e dall'adozione delle misure cautelari necessarie e sufficienti ad evitare la reiterazione del reato e l'inquinamento della prova (art. 274 c.p.p.)
- I procedimenti minorili (sia ai sensi degli artt. 330 sg. c.c. che quello di adottabilità) pur essendo finalizzati direttamente alla **protezione del minore** devono accertare il pregiudizio in danno dello stesso e quindi indirettamente, quando si ipotizza che egli abbia subito fatti di reato riconducibili al contesto familiare (anche allargato), devono avere riguardo anche alla **veridicità** delle accuse ed all'identificazione dei responsabili;
- Per le considerazioni che precedono, nei casi di abuso e maltrattamento, processo penale ordinario e procedure minorili, pur nell'autonomia decisionale dei rispettivi magistrati, sono elementi essenziali ed interattivi di un sistema di protezione (anche se possono verificarsi casi in cui operi uno solo dei due) e devono quindi essere caratterizzati da un **approccio multidisciplinare** che può essere così sintetizzato:
  1. non tutto ciò che è consentito dalla procedura è anche opportuno; occorre pertanto un senso di autolimita, nella scelta delle modalità con cui svolgere gli accertamenti, in modo da rendere compatibili esigenze educative del minore, accertamento della verità e tutela dei diritti dell'indagato;
  2. occorre che ad ogni atto di indagine venga dato, quanto più possibile, un contenuto "educativo" attraverso un'opportuna preparazione e scelta del momento; ad esempio

- l'audizione del minore dovrà essere attentamente preparata e dovrà essere accompagnata e seguita da iniziative di sostegno, in considerazione della grande sofferenza che la rievocazione degli abusi può suscitare;
3. occorre preoccuparsi che esista un progetto educativo nei confronti del minore, all'interno del quale possa essere elaborata e "metabolizzata" anche l'esperienza processuale. Ogni processo penale che avvenga in assenza di un progetto educativo globale e, possibilmente, personalizzato sulle esigenze del minore è destinato, con ogni probabilità a danneggiarlo, indipendentemente dal fatto che il minore venga creduto;
  4. occorre evitare che il minore possa ricevere, rispetto agli interventi effettuati in sede penale ed in sede minorile, segnali contraddittori e di conseguenza per lui incomprensibili, come nel caso di diversa regolamentazione degli incontri con i familiari o in quello di sovrapposizione di diversi specialisti della stessa materia;
  5. occorre che il minore venga "educato al processo" nel senso cioè che venga reso, nei limiti ovviamente del segreto e delle esigenze d'indagine, partecipe e consapevole di ciò che accade intorno a lui; si parla di "restituzione" con riguardo alle attività finalizzate a comunicare al soggetto il risultato delle indagini svolte su di lui, specialmente quelle maggiormente coinvolgenti come la visita ginecologica e la psicodiagnosi.

Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria minorile, un ruolo particolare (che va posto in risalto sulla base dell'esperienza concreta di questi ultimi anni, particolarmente dopo l'approvazione delle Linee-guida della Regione Piemonte -2000- e l'entrata in vigore delle norme sul giusto processo) è quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che a Torino ha ormai raggiunto proficue intese operative con il Gruppo Fasce Deboli della Procura della Repubblica presso il locale Tribunale Ordinario e che si rapporta con tutte le altre Procure del Distretto Piemonte -Valle d'Aosta.

Nei casi di "incrocio" delle competenze di una Procura ordinaria e della Procura minorile (e quindi, tipicamente, nei casi di abuso o maltrattamento) compete a quest'ultima un ruolo di interfaccia: deve, in sintesi, dialogare sia con chi ha effettuato la segnalazione che con la Procura ordinaria che l'ha, parimenti, ricevuta, contribuendo al necessario coordinamento complessivo e valutando se, quando, su quali basi e con quali obiettivi specifici investire del caso il Tribunale minorile per provvedimenti a tutela del minore, in un quadro di compatibilità con le forme, i tempi e gli obiettivi specifici dell'indagine penale.

I vari momenti in cui, in concreto e maggiormente, si incrociano le procedure penali ordinarie e quelle minorili sono:

#### **1. La fase della segnalazione/denuncia nel rapporto diretto fra AA.GG.**

Ove la Procura Ordinaria abbia ricevuto od acquisito autonomamente la notizia di reato e stia, quindi, già procedendo, essa dovrà, ai sensi dell'art. 609 decies c.p., < dice la legge (art.609 decies c.p.)>, dare notizia al Tribunale per i Minorenni del procedimento relativo a fatti di violenza o abuso sessuale in danno di minori, così come l'A.G. minorile è tenuta a segnalare alla Procura ordinaria le notizie di reato (di *qualsiasi* reato: di particolare rilievo, qui, l'ipotesi dei maltrattamenti) in suo possesso. A proposito del citato art.609 decies c.p., si ritiene che al di là della lettera della norma vada privilegiato il riferimento alla Procura della Repubblica per i minorenni anziché al Tribunale minorile: la norma è anteriore alla costituzionalizzazione del giusto processo, nella cui logica (anche) il T.M. è "recuperato" ad una funzione di giudice terzo ed imparziale rispetto alle parti e quindi, in ambito minorile, al P.M. minorile, che esercita i compiti tipici di una parte (ancorchè pubblica) ed al quale, quindi, è d'uopo che vengano

trasmesse tutte le segnalazioni atte a far scattare iniziative a tutela dei minori da esercitare con ricorso al T.M.

Per quanto non sia precisato quando la comunicazione debba avvenire e debba, quindi, ipotizzarsi un certo margine di discrezionalità nell'applicazione della norma, sembra logico, nell'interesse del minore, che essa avvenga quanto prima in modo che possano essere adottati tempestivamente provvedimenti conformi a tale interesse. E' peraltro importante, con riferimento ad ogni caso specifico, tenere conto del fatto che gli atti trasmessi dal P.M. ordinario all'Autorità Giudiziaria minorile, nel momento in cui entrano a far parte di un processo civile presso il T.M. ne seguono le regole e quindi diventano pienamente conoscibili dalle parti; da qui la rilevanza del ruolo del P.M. minorile, che vaglierà caso per caso se, quando ed in base a quali atti investire del caso il Tribunale. Per questo motivo si ritiene importante:

- che, specialmente nei casi dubbi, gli operatori consultino sia il P.M. ordinario (nella persona del coordinatore del gruppo fasce deboli) che quello minorile (nella persona del P.M. di turno) sia sulla rilevanza penale dei fatti che sulla necessità di instaurare un percorso di protezione del minore;
- che, previa consultazione fra i magistrati delle due Procure, possa esser previsto, quantomeno in casi eccezionali, che la segnalazione all'autorità minorile e la denuncia penale possano avere contenuti parzialmente diversi.

## 2. **Gli interventi di protezione del minore.**

Essi di regola vengono effettuati in sede minorile ma eccezionalmente possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria procedente.

L'intervento può concretizzarsi in un provvedimento del Tribunale per i minorenni assunto su ricorso del P.M. (o, eventualmente, di uno dei genitori o di un congiunto, previo parere del P.M.) o, in casi di assoluta urgenza, in un intervento operato direttamente dalla pubblica Autorità (Servizi ma anche Forze dell'Ordine), ai sensi dell'art.403 c.c., con successivo intervento a breve del T.M. su ricorso del P.M. Si pongono problematiche di varia natura che, in un discorso di estrema sintesi, possono essere schematizzate come segue.

1. In casi del genere è, di norma, necessario che la segnalazione venga fatta contestualmente e con contenuti omogenei sia alla Procura minorile che, ove si configurino, ancorché solo in via ipotetica, gli estremi di un reato, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario territorialmente competente. Insomma una segnalazione “ a doppio destinatario” (salvo le eccezioni sopra menzionate), in linea, del resto, con quanto già, di solito, avviene (in tal senso, del resto, già si sono espresse le Linee Guida, nella parte relativa alle “modalità della denuncia”). Spetterà ai due Uffici inquirenti coordinarsi opportunamente e, in concreto, decidere se procedere contemporaneamente nei rispettivi ambiti ovvero privilegiare sul piano temporale l'iter penale o quello civile. Non vi è una regola fissa, “scritta”, molto dipende dalle connotazioni del caso specifico e dal tipo di strategia che si valuta, in concreto, più tutelante per il minore. Se vi sono specifiche esigenze di raccolta delle prove, nel procedimento penale, che potrebbero essere compromesse da intempestivi interventi dell'A.G. minorile, la Procura minorile si asterrà dal chiamare in causa il Tribunale, in attesa che le indagini penali possano essere svolte con connotazioni di segretezza tali da renderle efficaci e finché tali esigenze di segretezza permangano. Ci si rende conto che la complessità di questi meccanismi ed incroci, non “governati” da una regola fissa ed immutabile, può creare dei

problemi negli operatori dei Servizi ma l'esperienza sembra dimostrare che, operato un chiarimento di fondo nei termini sopra esposti, il sistema imperniato sulla "triangolazione" Servizi-Procura ordinaria-Procura minorile (destinata ad allargarsi ai rispettivi Uffici giudicanti, di solito il GIP del Tribunale ordinario ed il T.M.) di solito regge e consente di attuare un'efficace tutela del minore sia in ambito penale che sul piano civile.

2. Può succedere che, come si esprimono le Linee Guida, "gli elementi acquisiti non consentano di ipotizzare la sussistenza di un vero e proprio reato". Sono, insomma, i casi "grigi", "al limite", quelli in cui gli elementi emersi in prima battuta potrebbero essere sintomatici di una situazione di abuso o maltrattamento ma, nei fatti, sono equivoci poiché gli indicatori sono aspecifici e gli esiti variamente interpretabili. Questi casi appaiono in aumento e ciò non sembra essere casuale potendo essere spiegato come il riflesso della sempre maggiore attenzione che viene prestata dagli operatori di base nell'approccio ai frequenti "casi delicati": vengono colti certi segnali d'allarme, certi possibili messaggi e ciò induce a segnalare il possibile caso. Segnalare a chi? Secondo le Linee Guida gli operatori di Servizi/Enti diversi da quelli socio-assistenziali e sanitari devono segnalare *direttamente* all'Autorità Giudiziaria ed attivare *contestualmente* il servizio sociale o quello sanitario; servizi che, se sono i primi a ricevere la segnalazione, devono coordinarsi fra loro in funzione di una prima **valutazione congiunta** delle connotazioni e della gravità del caso, facendo quindi intervenire l'equipe multidisciplinare e quindi, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, anzi le Autorità Giudiziarie (Procura ordinaria e Procura minorile). Nella pratica, peraltro, si registrano non del tutto infrequentemente oscillazioni, incertezze, sovrapposizioni. Per i cd. "casi grigi", quelli per i quali le Linee Guida si esprimevano, in sostanza, nel senso che la segnalazione doveva essere inviata **esclusivamente** alla Procura minorile, parrebbe opportuno mantenere tale linea. Si tratta di casi di **generico sospetto** (es: condotte erotizzate, manifestazioni sintomatiche di disagio quali i disturbi del sonno o dell'alimentazione, disegni ambigui, ecc...), per i quali la segnalazione già in prima battuta alla Procura Ordinaria non è formalmente necessaria e che possono essere trattati nelle forme, più elastiche, tipiche della giurisdizione civile minorile, con successivo, eventuale, passaggio al penale solo se dovessero emergere dagli accertamenti disposti dalla Procura minorile (nel suo fascicolo Affari Civili) o dal T.M. (procedure di volontaria giurisdizione o, al limite, di adottabilità) elementi realmente rilevanti in tal senso. Va comunque ricordato che se taluno riferisce fatti che, se veri, integrano gli estremi di un reato procedibile d'ufficio, la denuncia in sede penale va fatta immediatamente e senza vagli preventivi sull'attendibilità del soggetto.
3. Naturalmente la corretta impostazione procedurale non è, di per sé sola, garanzia di risoluzione del problema sostanziale: la Procura minorile ha riscontrato, talvolta, situazioni (rilevate, ad es., dalla dott.ssa Lombardi, Sostituto Procuratore competente per i casi di Torino) connotate, in pratica, da *impasse* nella gestione del caso da parte dell'A.G. minorile, in situazioni in cui già i Servizi non avevano potuto giungere oltre un certo livello, non esauriente, d'indagine (ad es. per scarsa collaborazione da parte dei genitori). D'altronde anche un "invio" al penale, in ipotesi od in concreto, di solito non

muta, in queste condizioni, il quadro (“*ho riscontrato che in quasi tutti questi casi di “zone grigie” la Procura Ordinaria apre un procedimento atti relativi e raramente ha elementi che le consentano di svolgere attività di indagine*”- così Lombardi) e non fa che allungare i tempi dell’iter complessivo, che spesso sfocia in provvedimenti del T.M. di contenuto prescrittivo (prescrizioni ai genitori correlate con incarichi ai Servizi: situazioni, per lo più, di non agevole gestione).

4. Sempre sul piano sostanziale e delle concrete connotazioni dei vari casi si è rilevato ancora da parte della Procura minorile (su questi punti il contributo è dei Sostituti dott.sse Maina e Sellaroli, che si occupano di abusi sessuali) un certo aumento (definito *discreto*) di vicende di presunti abusi riguardanti preadolescenti (12-13 anni) ed adolescenti della fascia 15-17 e con connotazioni non già “intrafamiliari” bensì connessi con eccessivi spazi di “libertà” fuori casa per ragazzini/ragazzi spesso già avvezzi ad abuso di alcool e/ o sostanze stupefacenti. Casi rispetto ai quali si pone, ad avviso dei magistrati della Procura minorile che di tali casi si sono occupati, una questione di “immediata presa in carico e valutazione psicodiagnostica sia dei presunti abusati che dei presunti abusanti”, che per lo più sono tutti minorenni.

Appaiono in aumento anche casi per altro verso distanti dal più tipico e classico quadro dell’abuso intrafamiliare su minore: situazioni di minori appartenenti a nuclei familiari cd. “normali”, non conosciuti dai Servizi, apparentemente non gravati da particolari problematiche....casi per i quali si registrano problemi non indifferenti di non riconoscimento (per l’appunto) del “caso” da parte degli interessati e dei loro congiunti, di non accettazione della presa in carico, ecc...

5. *A monte* di queste varie problematiche, che -comunque- chiamano in causa l’Autorità Giudiziaria (minorile e/o ordinaria) quale istituzione che, da un certo momento in poi (vedremo i passaggi successivi), prende in carico il caso, vi sono problemi, su cui è necessario fare il punto e confrontarsi apertamente, che riguardano l’operatività in concreto delle équipes “Maltrattamento ed abuso” rispetto ai singoli Servizi ed ai singoli casi e la concretezza delle prassi di rapporto con le Autorità Giudiziarie da parte delle équipes o, per l’appunto, da parte di singoli Servizi o singoli operatori. Nell’ambito regionale il quadro, rilevato soprattutto dalla Procura minorile e dal T.M. (la competenza dei quali è sull’intera Regione, oltre che sulla Valle d’Aosta), è, comprensibilmente, vario, *a macchia di leopardo*, con numerose varianti che chiamano in causa anche altri soggetti, ad es. gli Uffici minori delle Questura (in qualche realtà capita che l’equipe “Maltrattamento ed abuso” effettui la segnalazione all’Ufficio minori e sia questo a segnalare, a sua volta, alla (od alle) Autorità Giudiziarie). Nella pratica di lavoro dei magistrati della Procura minorile (allorché, in particolare, svolgono le funzioni di P.M. di turno, con correlativo coinvolgimento “in diretta” in casi che stanno nascendo e che ancora devono essere segnalati formalmente) si riscontra con una certa frequenza l’approccio diretto con il magistrato, in particolare da parte di operatori sanitari e scolastici, senza che si colga in essi la percezione di quello che dovrebbe essere il ruolo, su quel territorio, dell’equipe “Maltrattamento ed abuso”, della necessità di attivare contestualmente i Servizi del territorio, di

un possibile “ritorno” del caso sotto forma di un mandato di approfondimento da parte dell’Autorità Giudiziaria ecc... Giova chiarire che, in concreto e con riferimento, in particolare, ai cd. casi “grigi” (ovvero quelli dove, allo stato, non vi è chiarezza in alcun senso: sull’effettiva sussistenza o meno della situazione di abuso o maltrattamento, sulla sistematicità od episodicità di essa, sulla “recuperabilità” o meno della situazione al di fuori di una cornice giudiziaria, ecc....), sono aumentati, rispetto al passato, i casi in cui la Procura minorile chiede autonomamente, cioè nell’ambito della sua procedura “Affari Civili”, approfondimenti d’indagine ai Servizi, per poi decidere, ovviamente, non nel merito bensì se, quando e con quali specifiche richieste investire del caso il T.M. (e/o la Procura Ordinaria territorialmente competente, ove fossero emersi elementi rilevanti sul piano penale). Questo ruolo particolare e questi mandati d’indagine da parte del P.M. minorile sono sempre stati esattamente compresi, hanno dato luogo a problemi? Se ne discuta, se necessario, apertamente. Così come va chiarito e discusso, se del caso, il ruolo del personale della Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura minorile di Torino, diverso sia da quello delle Procure ordinarie che da quello operante sul territorio.

6. Al di là di tutte queste questioni di varia natura si pongono problematiche specifiche in materia di **allontanamento del minore** dall’ambiente familiare, allontanamento che, come noto, può essere disposto dal T.M. con suo decreto ma, piuttosto spesso proprio in materia di abusi/maltrattamenti, può essere operato direttamente da Autorità varie, ai sensi dell’art.403 c.c. In sintesi:
  - Quando l’allontanamento dal nucleo familiare viene disposto dal T.M. è opportuno che la Procura ordinaria che sta procedendo contestualmente (o che, comunque, ha aperto un fascicolo per la stessa vicenda) sia preavvertita con congruo anticipo, prima dei diretti interessati, attraverso formale notifica del provvedimento, in modo da poter organizzare le indagini. Tale esigenza, chiama in causa la questione dei raccordi T.M./Autorità Giudiziaria ordinaria.
  - Nei casi di applicazione dell’art.403 c.c., ove i fatti che impongono l’intervento diretto ed urgente degli operatori sul territorio abbiano (o possano, quantomeno, avere) rilievo anche penale, di tale intervento debbono essere informate contestualmente sia la Procura minorile che quella ordinaria. Possibilmente pre-informate, poiché la situazione può comportare non indifferenti problemi di coordinamento fra le diverse autorità con riferimento alla scelta del momento dell’intervento, alla sua esecuzione concreta, all’individuazione del luogo sicuro (comunità, altro familiare, altre persone, etc.). Fermo restando che trattasi comunque, strutturalmente, di un atto di esclusiva pertinenza di chi opera sul territorio (Servizi, Forze dell’ordine) e che non può essere “pilotato” dalla (o dalle) Autorità Giudiziarie oltre il limite del fisiologico.

### 3. **La gestione del minore nelle fasi successive.**

Dopo l’allontanamento i contatti con gli organi minorili devono proseguire per la regolamentazione degli incontri, materia nella quale il giudice penale spesso dispone di informazioni preziose che possono giovare al giudice minorile nel fornirgli una fotografia realistica del nucleo familiare. I contatti del P.M. con il T.M. devono tener conto dello sviluppo delle indagini,

attraverso scambio di informazioni e di atti, in modo da consentire a ciascuna autorità di assumere, in piena autonomia, le proprie determinazioni. Una **particolare** attenzione va riservata alla questione dei rapporti con il minore, inserito in comunità od in affidamento eterofamiliare, da parte di congiunti.

#### 4. **L'audizione del minore.**

Premesso, con riferimento alla fase anteriore e prodromica alla segnalazione del caso alla (od alle) A.G., che sembra riscontrabile, nella prassi, una anche notevole varietà delle forme di approccio al minore (con margini di oscillazione che possono spaziare, agli estremi, da colloqui reiterati e quasi "invasivi", che potrebbero anche compromettere le indagini successive, al timore di raccogliere dal bambino alcunché di "compromettente"), va segnalato, in generale, che **i tempi dei minori in genere non coincidono con quelli della giustizia penale**. Se i primi accertamenti devono in genere esser fatti con la massima tempestività non è infrequente che il P.M. debba, prima di decidere la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, "**segnare il passo**" per le più disparate ragioni:

- Il racconto del minore appare *ictu oculi* ancora in fase fluida e cioè nella fase della rivelazione frammentaria e parziale ovvero in quello della parziale o totale ritrattazione;
- Talora la frammentarietà del racconto deriva dalla profonda sofferenza determinata dall'abuso, sofferenza che richiede una elaborazione in sede terapeutica. In tali condizioni il minore non sarebbe in grado di proseguire nel racconto e tantomeno di affrontare un incidente probatorio. E' importante pertanto che il P.M. tenga costantemente informato il T.M. degli sviluppi delle indagini e venga a sua volta informato se in sede educativo/terapeutica siano avvenute ulteriori rivelazioni.
- In altri casi il racconto apparentemente completo si riferisce ad alcuni autori ad esclusione di altri che di solito sono quelli a cui il minore è maggiormente legato da un punto di vista affettivo.
- Vi è infine il caso apparentemente più semplice in cui il minore, dopo aver fatto più o meno intenzionalmente degli accenni ad abusi subiti, si rifiuta tassativamente di proseguire nel racconto per paura o perché ancora affettivamente legato all'abusante. In tal caso può essere opportuno, anziché insistere ovvero porre formalisticamente il minore di fronte all'obbligo di dire la verità, aspettare che un adeguato percorso educativo e terapeutico gli consenta di superare l'*impasse* in ordine alla quale è, comunque, doveroso, tenere costantemente informata l'autorità minorile. Se malgrado tutti gli sforzi tale situazione di stallo dovesse permanere e non fosse possibile pervenire alla prova dei fatti attraverso strade che prescindano dalla collaborazione del minore, non resta al giudice penale che ritirarsi dalla scena attraverso un'archiviazione che comunque non potrà impedire una successiva riapertura delle indagini.

#### 5. **Gli accertamenti psicodiagnostici sul minore.**

E' importante che diagnosi e terapia vengano seguite dagli operatori psico-socio-sanitari nella cornice minorile che è la più idonea a garantire le esigenze del minore, evitando che ciò ricada sul processo penale. E' noto infatti che la perizia del giudice penale abbonda dove difetta la clinica.

La Procura minorile segnala quali temi che dovrebbero costituire oggetto di particolare approfondimento:

-la valutazione sulla “recuperabilità” o meno del congiunto abusante, del rapporto fra il minore ed i congiunti ed, in definitiva, dell’intero nucleo;

-le problematiche particolarmente complesse riguardanti i nuclei stranieri, dove la percezione di un “abuso” (in senso lato) sul minore può essere diversa da quella cd. “normale” o “media” e tale può essere la percezione da parte **dello stesso minore, con conseguente, particolare, complessità della questione dell’allontanamento e delle conseguenze di esso.**

L’accertamento psicodiagnostico, nell’ambito di un’osservazione a 360°, potrà affrontare, in un ambito strettamente clinico, aspetti che interessano anche il giudice penale quali:

- la presenza, nel quadro di personalità, di indicatori post-traumatici eventualmente correlabili con i fatti riferiti dal minore stesso;
- la presenza di disturbi di vario genere ed in particolare di disturbi cognitivi che possano interferire sull’esame di realtà del minore.

## **6. La tutela del minore come parte lesa di reato: le misure cautelari.**

Pur trattandosi di atti di esclusiva pertinenza del giudice penale è evidente che per la loro importanza essi non possono non essere comunicati all’A.G. minorile (T.M. o, se non sia già aperta procedura presso di esso, al P.M. minorile) ed in qualche modo decisi tenendo conto delle esigenze della procedura minorile.

- Quando il P.M. è in grado di escludere ragionevolmente ogni altra ipotesi alternativa alla veridicità dell’abuso ed ha quindi raccolto “gravi indizi di colpevolezza” si pone realisticamente il problema se non debba ricorrere ad una qualche **misura cautelare** finalizzata da un lato a fronteggiare la pericolosità dell’indagato, dall’altro a tutelare la vittima da pressioni e condizionamenti, in modo da consentirle di completare e consolidare il proprio racconto, specie in vista della fase dibattimentale.
- L’esperienza processuale insegna che senza il ricorso alle misure cautelari difficilmente è possibile interrompere definitivamente la consumazione del reato ed ancor più l’intimidazione del minore e delle persone che lo proteggono; spetta naturalmente al giudice penale saper graduare le misure in relazione alle effettive esigenze da tutelare e agli interventi in sede minorile che consentono, in una certa misura, la tutela immediata della parte lesa, ancor prima della emissione di misure cautelari in sede penale.
- E’ necessario che il P.M. ordinario sia consapevole di disporre, nell’uso sia degli strumenti di indagine che delle misure cautelari, di mezzi idonei a **modificare i rapporti di forza**, e di poterli usare in modo dinamico, tale cioè da realizzare, unitamente all’acquisizione di prove, dei significativi cambiamenti nell’assetto della famiglia o del gruppo in cui l’abuso si verifica.
- Questo vale in particolare per il rinsaldamento del rapporto madre/figlia nei casi in cui quest’ultima accusa il padre di abuso sessuale, rinsaldamento che costituisce il presupposto indispensabile perché la bimba possa sviluppare il proprio racconto a partire dalla constatazione di essere protetta. A partire dal momento in cui l’indagato viene a conoscenza delle accuse mossegli è massimo il pericolo di inquinamento delle prove, inquinamento che può avvenire, principalmente attraverso la soppressione di materiale compromettente e soprattutto attraverso pressioni, anche violente, nei confronti della parte lesa e di altri famigliari al fine di condizionarne il comportamento processuale.

- Il pericolo di intimidazioni e di violenze può essere evitato solo impedendo radicalmente ogni possibile contatto fra indagato da un lato e parte lesa e familiari dall'altro. A tal riguardo non sembra superfluo ricordare che la misura cautelare detentiva è inutile se non viene accompagnata da una rigida regolamentazione dei contatti personali, telefonici ed epistolari fra l'indagato ed i suoi famigliari, specie con quelli connotati da maggior capacità inquinante.
- Vi sono non rari casi in cui la prova dell'inquinamento è *in re ipsa*, allorchè fra i fatti contestati ricorrono , oltre agli abusi sessuali, anche pressioni indebite sulla parte lesa o terze persone finalizzati ad impedire o neutralizzare la denuncia, dando luogo alle autonome imputazioni, a seconda dei casi, di cui agli artt. 610 e 611 c.p..
- Il soggetto, in assoluto più dotato di capacità di inquinare le prove, è, nei casi in cui indagato sia il marito o il convivente, la madre della parte lesa. Occorre tuttavia tener presente che eventuali misure cautelari emesse nei confronti di madri, specialmente se responsabili a titolo di concorso omissivo, possono avere effetti negativi sul minore che mantiene nei confronti della madre un attaccamento elevatissimo e che potrebbe indursi alla ritrattazione pur di salvarla. Non è infatti infrequente che la madre sia percepita dal minore come co-vittima e quindi non meritevole di un trattamento di rigore; in casi del genere è preferibile una rigida regolamentazione degli incontri fra il minore allontanato e la madre o, l'emissione della misura interdittiva della sospensione della potestà genitoriale nei casi in cui il T.M. non abbia ancora proceduto alla sospensione degli incontri.
- Il pericolo di inquinamento delle prove non viene meno sol per il fatto che la parte lesa è stata allontanata; infatti, come nel caso in cui un indagato sia detenuto per altra causa, si tratta di un provvedimento che è preso nell'ambito di altra procedura e, come tale, può essere modificato o revocato sulla base di considerazioni che prescindono dalle esigenze penal-cautelari, senza che il giudice penale possa in alcun modo interloquire.
- Inoltre l'allontanamento del minore, come ogni altro provvedimento minorile, può essere facilmente eluso, non solo dall'indagato ma dallo stesso minore.
- Rappresenta comunque una prova di inquinamento probatorio il fatto che l'indagato violi scientemente gli obblighi o divieti impostigli in sede minorile, come nel caso in cui si incontra con il minore di nascosto, appostandosi nei pressi della scuola o ricorrendo a sotterfugi di vario genere.
- Nei casi di separazione conflittuale fra coniuge può accadere che l'indagato dia battaglia, in sede di separazione, per l'affido del minore o quanto meno per la ripresa delle visite; tal genere di iniziativa, oltre a costituire concreto rischio di reiterazione degli abusi, rappresenta un evidente tentativo di ridurre il minore al silenzio e quindi a comprometterne in modo definitivo il faticoso processo di rivelazione.
- La valutazione, in concreto, del pericolo di inquinamento delle prove non può prescindere dal contesto familiare in cui si inserisce la vicenda; vi sono casi in cui tanta è l'omertà familiare e la conseguente reazione collettiva per far crollare psicologicamente la vittima che i reati contestabili ben potrebbero definirsi, in senso lato, "di stampo mafioso".
- L'inquinamento delle prove può derivare da pressioni o minacce esercitate dall'indagato o persona a lui collegata, su soggetti diversi dalla parte lesa e che abbia nei confronti di questa una posizione di tutela. Ci si riferisce

innanzitutto al genitore denunciante; non è infrequente che quando l'abuso emerge in una situazione di conflitto coniugale, l'indagato ponga in essere aggressioni fisiche nei confronti dell'ex-coniuge denunciante, mettendo a repentaglio la sua incolumità fisica, con il preciso intento di minarne le resistenze psicologiche. E' di tutta evidenza che una tutela assoluta del denunciante costituisce la *conditio sine qua non* perché il minore possa avere validi motivi per proseguire nella propria rivelazione.

- Altri soggetti abituali oggetti di accuse ed intimidazioni sono gli operatori che hanno avuto una qualche parte nella segnalazione all'autorità giudiziaria, quali insegnanti, assistenti sociali, psicologi etc.; non è infatti infrequente che questi ultimi vengano accusati dagli indagati di aver istigato il minore a muovere nei loro confronti accuse false; come si è già detto se tali operatori hanno un preciso dovere giuridico di segnalare il reato, deve essere anche garantita, nel modo più energico, la loro serenità e la loro incolumità.
- In alcune situazioni l'inquinamento delle prove da parte dell'indagato è reso possibile, nei casi di conflitto fra coniugi, dalla "collaborazione trasversale" del genitore denunciante, quando questi sia, come capita spesso, persona insicura, dubbiosa sulla fondatezza delle rivelazioni, attanagliata da sensi di colpa nei confronti dell'ex coniuge etc.; persone di tal genere, se non vengono adeguatamente sostenute in sede terapeutica, sono destinate a funzionare "a corrente alternata" con pericolosi sbandamenti *pro reo* che non possono che accrescere la confusione del minore.
- Il pericolo di inquinamento delle prove deve essere valutato in concreto alla luce delle condotte fino a quel momento tenute dall'indagato e dell'eventuale "gioco di squadra" dell'ambiente familiare e sociale.
- In questo contesto di gestione di misure cautelari (da parte, necessariamente, dell'Autorità Giudiziaria: P.M. presso il Tribunale Ordinario, GIP, Tribunale della libertà etc.) vi possono essere, in concreto, alcuni problemi che riguardano direttamente il minore ed i rapporti fra lui ed i congiunti e che si riflettono sull'operatività dei Servizi e sui rapporti fra le diverse Autorità Giudiziarie. Schematicamente:
  - La posizione del coniuge o del partner del presunto abusante/maltrattante: se/quando/in quali condizioni e con quali garanzie (di non compromissione dell'esito delle indagini) possa/debba essere informato delle attivazioni a tutela del minore;
  - La "disponibilità" del minore, quale soggetto tutelato dall'A.G. minorile (che ne ha disposto, ad esempio, l'inserimento in comunità), per le contestuali indagini penali: disponibilità che, come già, in sostanza, evidenziato non è da considerare come un dato di fatto scontato ed aprioristico ma va costantemente verificata in rapporto alla concreta evoluzione delle condizioni del bambino;
  - L'ascolto del minore nell'iter, che può essere anche molto complesso, dei vari passaggi procedurali fra procedura minorile e procedimento penale.

## Conclusioni

La casistica dell'abuso e del maltrattamento in danno dei minori ha ricevuto negli ultimi anni un incremento quantitativo grazie anche all'accresciuto impegno e all'accresciuta sensibilità di tutti gli operatori del settore.

Una recente indagine ISTAT sul fenomeno della violenza sessuale ha posto l'accento, in tema di denunce, su squilibri regionali legati non tanto alla reale incidenza del fenomeno quanto alla

diversificata presa in carico da parte de servizi e dal loro coordinamento con le diverse autorità giudiziarie.

Il presente convegno segna un momento di particolare rilevanza nella messa a punto di strategie congiunte e di nuovi strumenti operativi che consentano un ulteriore miglioramento dei risultati, specialmente nella direzione della tutela dei soggetti più deboli.

Le indicazioni che nascono dalle riflessioni congiunte dei due uffici giudiziari requirenti sono da un lato una maggiore presa in carico dei casi portati alla loro attenzione anche attraverso un miglioramento della protezione degli operatori, dall'altro una sollecitazione a rivisitare le "Linee Guida" regionali, anche al fine di adeguarle alle modifiche del quadro normativo e a intensificare la formazione degli operatori, attraverso corsi, momenti di riflessione ed anche strumenti didattici che rispettino un'ottica realmente interdisciplinare.